

- Un nostro caso sull'erroneo pagamento dei contributi nei limiti dei massimali previdenziali -



Keith Haring

- Marzo 2024 -

a cura di **Filippo Capurro**

Cort. App. Milano 05/02/2024 Pres. Est. Ravazzoni 

La vicenda giudiziale nasceva dalla nota stagione degli accertamenti previdenziali per erronei versamenti contributivi effettuati nei **limiti del massimale**.

Il datore di lavoro sosteneva di essere stato tratto in errore dalla lavoratrice che gli aveva fornito una dichiarazione non veritiera circa l'assenza di rapporti di lavoro anteriormente al 01/01/1996.

In primo grado la dirigente era stata condannata alla restituzione alla società della quota di contributi conto lavoratore e al rimborso delle sanzioni che la stessa aveva dovuto versare all'INPS.

In appello la nostra assistita ha ottenuto la parziale riforma della sentenza essendo stata accolta dalla Corte d'Appello la nostra prospettazione circa l'esistenza di un **concorso di colpa**.

In particolare osserva la Corte:

*"Deve infatti darsi atto che costituisce circostanza pacifica tra le parti che la dirigente ha consegnato alla società il CUD 2014, rilasciato dal precedente datore di lavoro [...], da cui emerge il reddito imponibile ai fini previdenziali e i contributi versati all'INPS **sull'intero reddito percepito, anche oltre il Massimale** (...).*

Sulla base di tale documento (...) è quindi venuta a conoscenza della circostanza che il precedente datore di lavoro di (...) aveva versato contributi in misura eccedente il Massimale."

E prosegue in diritto:

"(...)

In assenza dei presupposti di legge per l'applicazione del massimale, il datore di lavoro può essere esonerato dalla relativa responsabilità solamente - come detto - se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile, concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione." (CDA Milano sent. n. 1006/2022, Pres. Picciau, Est. Casella)"

(...)

*In applicazione di tale orientamento, che il collegio condivide, nella fattispecie [...] non può dirsi completamente esente da responsabilità avendo ritenuto di attenersi esclusivamente alla dichiarazione della dipendente, pur essendo in possesso di documentazione che **espressamente la contraddiceva**, anziché effettuare **ulteriori accertamenti** e verifiche chiedendo chiarimenti alla stessa [...] e pretendendo che la stessa supportasse la propria dichiarazione con ulteriore documentazione, anche con un semplice estratto conto.*

Richiesta che, invece, la società ha inoltrato tardivamente solo dopo aver ricevuto da INPS l'avviso bonario."

Alla luce delle riportate risultanze deve riconoscersi nella fattispecie il concorso di colpa e valutati quindi gli inadempimenti di entrambe le parti ritiene la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, in applicazione dell'art 1227 cc di ridurre la misura del risarcimento alla metà, in tal misura valuta la responsabilità di ciascuna parte."